



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e  
della Ricerca*

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE "Benedetto Castelli"  
Sezioni associate: Istituto Tecnico "B. Castelli"  
Istituto Professionale "Moretto"  
Via Cantore, 9 25128 BRESCIA tel 030 3700267 fax 030 395206  
[segreteria@itiscastelli.it](mailto:segreteria@itiscastelli.it)

Prot.n. 2847/ A22

Brescia, 26.06.2012

OGGETTO: REGOLAMENTO VERIFICA AUTOCERTIFICAZIONI.

PREMESSO CHE

( ART.3 D.P.R. 445/2000)

OMISSIS....."le norme sull'autocertificazione si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione europea, alle persone giuridiche, alle società di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea.

2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.

4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.

(ART.4 D.P.R 445/2000)

Impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione:

1. La dichiarazione di chi non sa o non può firmare e' raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità' del dichiarante. Il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione è stata a lui resa dall'interessato in presenza di un impedimento a sottoscrivere.

2. La dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una situazione d'impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, è sostituita dalla dichiarazione, contenente espressa indicazione dell'esistenza di un impedimento, resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità' del dichiarante.

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in materia di dichiarazioni fiscali.



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e  
della Ricerca*

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE "Benedetto Castelli"

Sezioni associate: Istituto Tecnico "B. Castelli"

Istituto Professionale "Moretto"

Via Cantore, 9 25128 BRESCIA tel 030 3700267 fax 030 395206

[segreteria@itiscastelli.it](mailto:segreteria@itiscastelli.it)

## RILASCIO CERTIFICATI

Dal primo gennaio 2012 **le pubbliche amministrazioni e i privati gestori di pubblici servizi non possono più chiedere ai cittadini certificati o informazioni già in possesso di altre pubbliche amministrazioni.**

Le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti sono valide E UTILIZZABILI SOLO NEI RAPPORTI TRA PRIVATI, e i certificati devono riportare **sempre, a pena di nullità**, la seguente dicitura:” **IL PRESENTE CERTIFICATO NON PUO' ESSERE PRODOTTO AGLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI PRIVATI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI**”.

Da quanto sopra enunciato discende:

1. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dalle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (artt.46 e 47 D.P.R. 445/2000);
2. La necessità di effettuare idonei controlli presso le pubbliche amministrazioni che detengono i documenti autocertificati.

### SI DISPONE PERTANTO:

#### A) UFFICI COMPETENTI VERIFICA AUTOCERTIFICAZIONI

La verifica delle autocertificazioni è predisposta dagli uffici cui fanno capo i singoli procedimenti a cui afferiscono i documenti autocertificati:

- Richiedendo direttamente i controlli sulla documentazione autocertificata all'amministrazione esterna che la detiene;
- Evadendo entro 30 giorni le richieste di controllo presentate da altre pubbliche amministrazioni.

#### B) MODALITA' DI CONTROLLO

### AUTOCERTIFICAZIONI PRODOTTE DA ALLIEVI MAGGIORENNI E GENITORI ALLIEVI MINORENNI

1. Verifica autocertificazione percorso scolastico in Italia e paesi UE: **tutte le autocertificazioni devono essere verificate;**



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e  
della Ricerca*

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE "Benedetto Castelli"

Sezioni associate: Istituto Tecnico "B. Castelli"

Istituto Professionale "Moretto"

Via Cantore, 9 25128 BRESCIA tel 030 3700267 fax 030 395206

[segreteria@itiscastelli.it](mailto:segreteria@itiscastelli.it)

2. Autocertificazione percorso scolastico non in Italia e da parte di cittadini non UE: si richiama commi 3 e 4 art.3 DPR 445/2000 e **in caso di loro ammissibilità sono tutte sottoposte a verifica;**
3. Autocertificazione ai fini sovvenzioni e contributi: **a campione per sorteggio una su cinque.**
4. **I certificati medici non possono essere autocertificati.**

#### **AUTOCERTIFICAZIONI PRODOTTE DAL PERSONALE**

1. Verifica autocertificazioni prodotte nell'ambito delle "procedure di assunzione": **tutte le autocertificazioni devono essere verificate contestualmente alla stipula del primo contratto di lavoro;**
2. Verifica autocertificazioni prodotte nell'ambito del procedimento "predisposizione graduatorie interne": **a campione per sorteggio uno su cinque;**
3. **Non sono ammesse autocertificazioni attestanti lo stato di salute proprio o di familiari;**
4. Verifica autocertificazioni prodotte nell'ambito della "procedura collocamento in pensione": **tutte le autocertificazioni devono essere verificate prima dell'invio della pratica all'INPDAP;**
5. Verifica autocertificazioni prodotte nell'ambito del procedimento "Ricostruzione di carriera", **tutte le autocertificazioni devono essere verificate;**
6. Il certificato del Casellario giudiziale non può essere autocertificato, ma richiesto d'ufficio al tribunale competente al rilascio;
7. Verifica autocertificazioni ai fini di sovvenzioni, contributi e benefici economici in generale: **a campione per sorteggio una su cinque.**

#### **AUTOCERTIFICAZIONI PRODOTTE DA FORNITORI**

1. **Devono essere sempre verificate tutte** le autocertificazioni prodotte dalle ditte aggiudicatrici di gare;
2. Il DURC non può essere autocertificato, ma richiesto d'ufficio all'INPS/INAIL;
3. Non possono essere autocertificati: i certificati di origine e conformità alle norme comunitarie, brevetti e marchi.

**Per ogni altra eventuale autocertificazione la verifica sarà fatta a campione per sorteggio una su cinque.**

IL DIRETTORE S.G.A.  
Maria Grazia Omelio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Luigi Guizzetti